

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### **Rimborso chilometrico o auto aziendale? Scelte di convenienza – I° parte**

di Luca Caramaschi

Che l'**autovettura** venga considerata un bene con una **spiccata propensione all'utilizzo personale** è convinzione fatta propria anche dal Legislatore fiscale.

È, infatti, indubbio che l'autovettura costituisca un bene che i contribuenti utilizzano anche **al di fuori della sfera professionale o imprenditoriale**, con la conseguenza che parte del costo sostenuto per la sua acquisizione e/o utilizzo va considerata **non inerente**, e pertanto **indeducibile** sotto il profilo reddituale oltre che indetraibile ai fini Iva.

Ciò premesso, appare altrettanto evidente il fatto che le **penalizzazioni imposte dal Legislatore fiscale**, con riferimento alla possibilità di **dedurre i costi e detrarre l'Iva** relativa tanto all'acquisto quanto alle spese di gestione delle **autovetture**, presentano attualmente delle misure davvero al limite della ragionevolezza.

La materia riguardante il **trattamento fiscale delle autovetture** è stata da ultimo revisionata dalla oramai datata **L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013)**, che **ridusse dal 40 all'attuale 20%** la percentuale di **deduzione** dei costi relativi al parco auto aziendale e all'auto utilizzata dai soggetti che producono reddito di lavoro autonomo (artisti e professionisti).

Sul tema dell'Iva è opportuno evidenziare in questa sede che la **facoltà dell'Italia** di applicare questo regime di detraibilità forfetaria dell'Iva al 40% in relazione all'acquisto dei veicoli e dei servizi ad essi connessi, è stata concessa fino al **prossimo 31 dicembre 2019** dall'Unione Europea, con **decisione del Consiglio UE 2016/1982 dell'8 novembre 2016**.

**Nulla si sa** di cosa accadrà a partire dal **01.01.2020**. In assenza di ulteriori proroghe dell'attuale misura di detrazione forfetaria potrebbe anche essere che la detrazione effettiva vada individuata **sulla base di parametri oggettivi** in grado di quantificare la **percentuale di inerenza** nell'utilizzo del veicolo nell'ambito dell'attività imprenditoriale e/o professionale (alla stregua di quanto accade, ad esempio, per la **telefonia mobile**).

Restando alla disciplina attuale, il richiamato intervento del 2012 – ultimo di una lunga serie caratterizzata da un medesimo intento, in direzione di **comprimere la rilevanza fiscale delle autovetture** – ha comportato, in molti casi, una quasi totale indeducibilità dei costi legati alle vetture.

Detto scenario, pertanto, impone la necessità di operare – certamente ai fini fiscali - una **valutazione circa le opportunità** oggi messe a disposizione dal Legislatore per la **gestione delle autovetture**.

In virtù del descritto quadro normativo, introdotto dalla **Finanziaria 2008**, e dei relativi chiarimenti forniti con la [risoluzione n. 6/DPF/2008](#), è quindi necessario ripensare alle **scelte di convenienza** riguardanti le soluzioni per la gestione del **parco auto aziendale**, tenendo in considerazione il fatto che **l'auto concessa in uso promiscuo al dipendente** oggi consente, ai fini Iva, una **piena detraibilità dell'imposta** assolta sia sulle spese di acquisizione che su quelle di gestione.

Tali ultime considerazioni andranno comunque “pesate” anche alla luce delle modifiche che, ai fini Iva, la **Legge Comunitaria 2008 ha introdotto all'[articolo 14 D.P.R. 633/1972](#)**, e, in particolare, al [comma 3](#), laddove viene stabilito che il valore normale debba essere individuato sulla base di criteri stabiliti da uno **specifico decreto ministeriale**.

A distanza di un decennio, oramai, **questo decreto non è ancora stato emanato**, per cui ancora oggi si continua a fare riferimento agli **importi forfettari** di cui all'[articolo 51 Tuir](#) anche per **l'assolvimento dell'Iva** con riguardo all'**utilizzo privato della vettura**.

In questo e in successivi contributi, andremo quindi a propone una breve **simulazione** che ha la finalità di evidenziare come ad oggi (anche dopo le modifiche che dal 2013 hanno ridotto la percentuale di deducibilità dei costi al 70%), la soluzione dell'auto aziendale **concessa in uso promiscuo al dipendente**, rispetto alle alternative ipotesi dell'utilizzo esclusivamente aziendale e del **rimborso chilometrico** spettante nei casi di utilizzo della propria autovettura, è certamente quella **maggiormente vantaggiosa sotto il profilo fiscale**.

La **simulazione** verrà condotta avendo come riferimento un **caso standard** caratterizzato dalle seguenti variabili:

- costo della vettura € 60.000 + Iva
- corrispettivo di cessione € 20.000 + Iva
- spese di gestione annue € 2.500 + Iva
- percorrenza annua Km 20.000
- utilizzo per 4 anni

Proveremo poi a movimentare una **prima variabile**, rappresentata dal **costo del veicolo**, analizzando quali sono le conseguenze nel considerare:

- un **veicolo di costo ridotto** (€ 20.000 + Iva);
- un **veicolo di costo elevato** (€ 90.000 + Iva).

Agiremo poi su una **seconda variabile, il tempo**, ipotizzando un più lungo utilizzo dell'autovettura pari ad 8 anni.

Inoltre, valuteremo le conseguenze di una maggiore intensità nell'utilizzo del vicolo, con una più **lunga percorrenza**, ad esempio pari a 40.000 chilometri annui.

Le descritte valutazioni lasciano poi lo spazio per **ulteriori considerazioni** e, più precisamente:

- i parametri presi a riferimento nel caso *standard* si modificano al mutare delle variabili considerate (ad esempio, **il valore di vendita si incrementa se si incrementa il costo di acquisto del veicolo**, così come si riduce se il veicolo viene utilizzato per 8 anni anziché per 4 come previsto nel citato caso standard);
- **al variare del costo della vettura** non si modifica il limite massimo di deducibilità del rimborso chilometrico (tale limite corrisponde alle vetture di 17/20 cavalli fiscali, che sono di medio-piccola cilindrata); esso si modifica solo nel caso di **lunga percorrenza** (perché ovviamente vanno considerati più chilometri nel rimborso),
- la simulazione prevede altresì **l'estensione delle regole di deducibilità dei costi auto anche all'Irap**: ovviamente tale soluzione deve essere contemplata con le modalità di determinazione della base imponibile Irap previste dalla citata Legge finanziaria per l'anno 2008 (per i soggetti Ires è ipotizzabile una deducibilità integrale del costo della vettura).

In relazione a tale ultimo punto si è comunque scelto di gestire la simulazione **ipotizzando la non deducibilità di tali costi**, prima di tutto per proporre un risultato che abbia significato anche per i soggetti Irpef. I **rimborsi chilometrici**, infine, sono deducibili, nel limite di 17/20 cavalli fiscali, solo ai fini delle **imposte sul reddito**, ma **non dell'Irap**.